



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

| | | |
|-----------|-------------|-----------------------|
| Cristina | ZUCCHERETTI | Presidente |
| Nicola | BONTEMPO | Consigliere, Relatore |
| Francesco | BELSANTI | Consigliere |
| Vincenzo | DEL REGNO | Consigliere |
| Paolo | BERTOZZI | Consigliere |
| Fabio | ALPINI | Referendario |

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934 n.1214 s.m.i., T.U. delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite il 16.06.2000, e s.m.i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n.20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO l'art.4 d.lgs. 6 settembre 2011 n.149, come modificato dall'art. 1-bis, d.l. 10 dicembre 2012 n.174 conv. con l. 7 dicembre 2012 n.213, e, successivamente, dall'art.11 d.l. 6 marzo 2013 n. 16, conv. con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che: *"1.Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere [secondo lo schema e con i contenuti indicati dallo stesso articolo, ai commi 4 e 5] una relazione di fine mandato. 2.La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio*

finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. [...]";

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013 (pubblicato per avviso in G.U., s.g., 29.5.2013 n.124) con il quale, ai sensi ed in conformità dei commi 4 e 5 dell'art.4 d.lgs. 149/2011 cit., previsti con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stati approvati gli schemi della relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTO il comma 6 dell'art.4 d.lgs. n.149/2011 cit., il quale prevede le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, all'uopo stabilendo che: *"In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente."*

VISTA la delibera 6 febbraio 2019 n.38/2019/INPR con cui questa Sezione regionale di controllo ha approvato il programma di attività per l'anno 2019, nell'ambito del quale, sul

è prevista la redazione di *“Ricognizione della trasmissione delle relazioni di fine mandato, inoltrate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province, nei quali le elezioni amministrative si svolgeranno nel 2019;”*;

VISTA l’ordinanza presidenziale 3 marzo 2019 n.11 con cui la ricognizione è stata assegnata al Cons. Nicola Bontempo;

VISTA la documentazione trasmessa dai comuni, in corrispondenza della fine del mandato amministrativo del Sindaco nel 2019, e svolti gli opportuni accertamenti;

VISTA l’ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;

UDITO in camera di consiglio il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

PREMESSO E CONSIDERATO

(A) che il già richiamato art.4 d.lgs. 6 settembre 2011 n.149, come modificato dall’art. 1-bis del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 conv. con l. 7 dicembre 2012 n.213, e, successivamente, dall’art. 1-bis del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, conv. con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che *“... fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere [secondo lo schema e con i contenuti indicati dallo stesso articolo, ai commi 4 e 5 : N.d.E.] una relazione di fine mandato. 2.La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3.In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione*

di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. [...]”;

- (B)** che con deliberazione 30 aprile 2015 n.15/2015/QMIG cit. la Sezione delle Autonomie di questa Corte, in funzione nomofilattica ex art.6, comma 4, d.l. n.174/2012 s.m. e c. l'altro, precisato che *“la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare;”*;
- (C)** che con la citata deliberazione n.15/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha espresso il principio di diritto che *“Secondo l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, deve, quindi, ritenersi che, in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art.4 del d.lgs. n.149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale [al quale va formalmente comunicato l'accertamento della violazione da parte di questa Corte] ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.”*; ed ha, altresì, precisato che la *“asimmetria normativa”* esistente, nell'art.4 d.lgs. n.149/2011, tra il comma 2 (la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il 60° giorno antecedente la scadenza del mandato) e il comma 6 (il dimezzamento dell'indennità di mandato alle tre successive mensilità, con conseguente riduzione di un periodo in cui il Sindaco non riveste più la carica) *“conseguente alla modifica introdotta dal d.l. n.16/2014 [...] comporta, quindi, l'impossibilità di calcolare la riduzione dell'indennità di mandato sulla base delle tre “successive” mensilità e potrebbe, di fatto, tradursi in un'obbligata riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successive.”*;
- (D)** che la stessa deliberazione n.15/2015/QMIG della Sezione Autonomie, in sede nomofilattica ha sottolineato che *“l'art. 4 del citato d.lgs. n. 149/2011 prevede che le relazioni di fine mandato devono pervenire alle Sezioni regionali, debitamente certificate dagli organi di revisione degli enti locali, nei tre giorni successivi alla certificazione [...] senza, peraltro, fornire specificazioni sull'attività di controllo che le Sezioni sono chiamate a svolgere [...] che è [...] inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.”*;

(E) che, con sentenza n. 28/2019/DELC, le Sezioni Riunite di questa Corte, in sede giurisdizionale in speciale composizione, hanno osservato che la surriferita *“scelta ermeneutica [quasi] secondo cui l’applicazione della sanzione è di esclusiva spettanza dell’ente locale: n.d.g. da un lato ha perimetrato il potere che la Sezione regionale di controllo può esercitare nella fase di verifica sull’iter di formazione della relazione di fine mandato, a un mero “accertamento oggettivo”, circoscritto allo scrutinio ab extrinseco del rispetto formale della rigida sequenza disegnata dal legislatore; dall’altro, espungendo la sanzione in esame dal sistema sanzionatorio di matrice contabile sopra accennato, e riconducendola al diverso ambito delle sanzioni amministrative, irrogabili dall’ente locale ai sensi della legge n. 689 del 1981, attribuisce l’intera materia sanzionatoria alla cognizione del Giudice di pace, competente per territorio, ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011, con esclusione della legittimazione del Procuratore regionale a intraprendere l’azione volta all’irrogazione della sanzione, oggi pienamente disponibile ex artt. 1 e 133, c.g.c.”;*

(F) che con delibera 3 maggio 2016 n.15/2016/QMIG la Sezione delle Autonomie di questo Tribunale ha precisato che *“Ai fini della decorrenza dei termini prescritti dal legislatore per la redazione della relazione di fine mandato [...] esigenze di certezza ed omogeneità escludono la possibilità di far riferimento all’effettivo insediamento, all’esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione della carica risolvendosi in un quaestio facti specifica per ogni singolo Ente. Al riguardo [...secondo l’...] art. 1, comma 2, della legge 7.6.1991 n.182, come sostituito da ultimo, dall’art.8 della legge 30.4.1999 n.120 [...] il mandato decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni e dura in carica per un periodo di cinque anni come prescritto dall’art. 51 del TUEL. Dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo emerge che il termine per la sottoscrizione della relazione è stato calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con Decreto del Ministero degli interni [...] Conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni riunite di questa Corte, deve ritenersi che il mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia abbia inizio con la proclamazione tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente senza attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio. Trattasi, infatti, di organi monocratici che si insediano immediatamente per effetto della proclamazione dell’avvenuta elezione consacrata nell’apposito verbale dell’ufficio elettorale centrale (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 6/2015/EL).”;*

(G) che:

- come detto, l’art.4, comma 2, d.lgs. n.149/2011 cit. prevede che: *“La relazione di fine mandato [...] è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo*

giorno antecedente la data di scadenza del mandato.”;

- *l’art.1, comma 2, l. 7 giugno 1991 n.182 s.m.i. stabilisce che “Il mandato decorre per cia consiglio dalla data delle elezioni.”;*
- *l’art.51, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 dispone che “Il sindaco e il consiglio com [...] durano in carica per un periodo di cinque anni.”;*
- *l’art.1, comma 1, l. n.182/1991 cit. dispone che “Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno...”;*
- *secondo l’art.7 d.l. 6 luglio 2011 n.98 conv. con l. n.111/2011, “ [...] le consultazioni ele per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali [...] 2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.”;*
- *il Consiglio dell’U.E., con decisione 22 maggio 2018 n.2018/767 ha stabilito che le e dei membri del Parlamento europeo abbiano luogo nel periodo tra il 23 e il 26 magg*
- *con D.M. Interno 20 marzo 2019, in esecuzione delle sopracitate disposizioni, è stat nel giorno di domenica 26 maggio 2019 la data delle elezioni l’elezione diretta dei s dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali da tenersi ne compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno 2019;*

(H) che, in base a quanto precede, la data cui fare riferimento può, dunque, individuarsi n data delle elezioni amministrative fissata nel 26 maggio 209; e che, pertanto, è d riter la Relazione di fine mandato dovesse essere sottoscritta dal Sindaco entro e n termine massimo del 27 marzo 2019;

(I) che i Comuni per i quali nel primo semestre 2019 è scaduto il mandato amministrativ Sindaco, ed in cui si sono perciò svolte le elezioni amministrative in data 26 maggio 2 come innanzi detto, sono n.189 e si individuano n:

- nella provincia di Arezzo: Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Castelfocognano, Caste Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglier Fibocchi, Castiglier Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Cortona, Foiano della Chiana, Loro Ciuffenna, Lucign Marciano della Chiana, Monterchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Prato Vecchio, Stia, San Giovanni Valdarno, Sestino, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini;

Monteroni d'Arbia, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Quirico d'Orcia, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena;

(I) che dall'esame degli atti sono emerse le seguenti violazioni relative alle disposizioni all'art.4 d.lgs. n.149/2011 cit. in tema di redazione e trasmissione della relazione mandato:

- a.** i Comuni di *Cavriglia* e di *Foiano della Chiana* (AR), di *Cinigiano* (LU), e di *Casola in Lunigiana* (MS), non hanno trasmesso a questa Sezione regionale di controllo;
- b.** è priva della firma del Sindaco la Relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo da parte dei Comuni: di *Fiesole* (FI), di *Capalbio* (GR) e di *Fivizzano* (MS);
- c.** è priva della certificazione sottoscritta dall'Organo di revisione la Relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo da parte dei Comuni: di *Borgo San Lorenzo*, di *Calenzano*, di *Certaldo* (FI), *Follonica* (GR), *Piombino* (GR), *San Giuliano Terme* (PI), *Castiglione d'Orcia* (SI), *San Casciano dei Bagni* (SI);
- d.** è priva della certificazione sottoscritta dall'Organo di controllo (oltre che essere sottoscritta dal Sindaco il 10 aprile 2019, e dunque tardivamente) la Relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo da parte del Comune: di *Massa Marittima* (GR);
- e.** è priva sia della firma del Sindaco che della certificazione sottoscritta dall'Organo di revisione la Relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo dai Comuni: di *San Casciano in Val di Pesa* (FI), di *Isola del Giglio* (GR), di *Campiglia Marittima* (LI), di *Casciana Terme Lari* e di *Castelnuovo di Val di Cecina* (PI), *Prato* (PO), di *San Gimignano* (SI);
- f.** è stata firmata dal Sindaco tardivamente (poiché dopo il 27 marzo 2019) la Relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo da parte dei Comuni: di *Niccolò* (AR), di *Pontassieve* (FI), di *Castiglione di Garfagnana* (LU);
- g.** è stata certificata dall'Organo di revisione tardivamente (poiché oltre il 15° giorno dalla firma del Sindaco) la Relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo dai Comuni: di *Castelfocognano* (AR), di *Villa Collemarina* (LU), e di *Rapolano Terme* (SI);

² La certificazione trasmessa risulta sottoscritta da uno soltanto dei tre componenti dell'Organo di revisione.

- h. sebbene sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'Organo di revisione nei (ri) termini di legge, la Relazione è stata trasmessa a questa Sezione regionale di controllo tardivamente (cioè oltre il terzo giorno successivo alla certificazione dell'Organo di revisione) da parte dei Comuni di: *Castelfranco Piandiscò, Chitignano, Pratovecchio Stia e San Giovanni Valdarno (AR), di Dicomano, Londa, San Godenzo e Vaglia (FI), di Montieri, Roccastrada e Seggiano (GR), di Marciana (LI), di Barga, Borgo a Mozzano, Galliciano, Massarosa, Stazzema e Vagli Sotto (LU), di Comano e Filattiera (MS), di Lajatico, Palaia, Pontedera e Volterra (PI), di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese e Sambuca Pistoiese (PT), di Cantagallo (PO), di Castelnuovo Berardenga, Chianciano Terme, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Poggibonsi e Radda in Chianti (SI);*
- i. oltre che sottoscritta dal Sindaco il 30 marzo 2019, e dunque tardivamente, la Relazione è stata trasmessa a questa Sezione regionale di controllo tardivamente (cioè oltre il terzo giorno dalla certificazione dell'Organo di revisione) da parte del Comune di: *Subbiaco (AR);*
- j. è stata certificata dall'Organo di revisione prima che fosse stata sottoscritta dal Sindaco, la Relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo da parte dei Comuni di: *Badia Tedalda (AR) e di Massa e Cozzile (PT);*
- k. oltre che sottoscritta dal Sindaco il 17 aprile 2019, e dunque tardivamente, risulta non essere stata certificata dall'Organo di revisione prima che fosse sottoscritta dal Sindaco, la Relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo del Comune: di *Monteriggioni (AR);*

Tutto ciò premesso, la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti,

DELIBERA

- (1)** di prendere atto delle violazioni descritte in premessa alle disposizioni di cui all'art.4 comma 1 n.149/2011 cit. in tema di redazione e trasmissione della relazione di fine mandato:
- (2)** affinché i comuni interessati attivino il potere-dovere di irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art.4, comma 6, d.lgs. n.149/2011, ed affinché la presente deliberazione sia pubblicata nei sensi dell'art.31 d.lgs. n.33/2013, di mandare al Servizio di supporto di questa Sezione regionale di comunicare la presente deliberazione:
 - a. al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione, al Segretario comunale, al Direttore generale ove nominato, al Responsabile del servizio finanziario, agli Organi di controllo interno, dei Comuni alle lettere da (a) a (k) di cui alla premessa che precede;

- b.** ai Responsabili per la prevenzione della corruzione (art.1, comma 7, l. n.190, Comuni predetti, quali Responsabili per la trasparenza ex art.43 l. d.lgs. n.33/2013;
- c.** al Consiglio delle Autonomie locali della Toscana.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020

L'Estensore
f.to Nicola BONTEMPO

Il Presidente
f.to Cristina ZUCCHERETTI

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2020
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI